

ISTRUTTORIA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017, DEL D.M. N. 72 DEL 31.03.2021 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI A FAVORE DI MINORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI.

DOCUMENTO PROGETTUALE

ART. 1 – PREMESSA

Il Comune di Manta, anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 328/2000, intende promuovere la co-progettazione di servizi sociali a favore di minori in condizioni di fragilità e vulnerabilità, avvalendosi delle competenze e delle risorse dei soggetti del terzo settore operanti sul territorio, in ottemperanza al principio di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune di Manta riconosce concretamente il particolare ruolo esercitato, nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, dai soggetti del terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini. Lo sviluppo negli ultimi anni degli interventi sociali ad opera del privato sociale e della cooperazione sotto forma di veri e propri servizi alla collettività ha portato alla possibilità di costruire sul territorio locale codici condivisi di lettura dei problemi e reti integrate di opportunità a favore dei cittadini con allargamento della corresponsabilità della comunità.

Le esperienze realizzate nel corso degli anni hanno evidenziato la necessità di consolidare e sviluppare i servizi erogati introducendo forme di gestione innovativa che consentano il miglioramento dell'erogazione degli stessi, una condivisione delle competenze e delle responsabilità fra ente pubblico e soggetti del terzo settore. Il Comune di Manta intende promuovere forme di collaborazione finalizzate a stimolare l'innovazione della gestione dei servizi rivolti a minori in condizioni di fragilità e vulnerabilità e alle loro famiglie e a migliorare le prestazioni erogate ai cittadini. Il rapporto con le realtà del terzo settore del territorio è una risorsa che può concorrere al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio. La co-progettazione si configura come strumento idoneo e innovativo per realizzare una tipologia di servizi adeguata ai bisogni dei cittadini in generale e, in particolare, di quelli delle persone in condizione di povertà estrema o marginalità. Il Comune di Manta intende promuovere un welfare generativo che garantisca il diritto collettivo di contribuire in modo attivo, creativo e responsabile, al benessere della comunità, in grado di stimolare l'innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi e degli

interventi educativi, sociali e di promozione del benessere comunitario in quanto il soggetto del terzo settore viene ad operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali.

La scelta di attivare una procedura, per i servizi sopra descritti, rivolta in via preferenziale a soggetti del terzo settore, trova giustificazione:

- nell'attenzione del Comune di Manta per il terzo settore, quale subsistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto;
- nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con qualificati soggetti operanti nell'erogazione di servizi socio assistenziali prevalentemente come imprese non profit;
- nella necessità di valorizzare il ruolo degli organismi del terzo settore, poiché attraverso la co-progettazione tali soggetti vengono coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti non più in termini di meri erogatori di servizi, ma assumono un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali.

Si richiamano:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la legge n. 241 del 1990 e ss. mm., recante la disciplina sul procedimento amministrativo;
- la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il DPCM del 30/3/2001, "Atto di indirizzo e coordinamento dei sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328" ;
- l'art. 55 d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo Settore (in avanti solo "CTS");
- la sentenza n.131/2020 della Corte Costituzionale in cui si dà pieno riconoscimento all'articolo 55 del Codice del Terzo settore e, in particolare, agli istituti della co-progettazione e della co-programmazione come modalità privilegiate di relazione tra sfera pubblica e sfera del privato sociale;
- il Piano Nazionale e degli Interventi dei Servizi Sociali 2021-2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini della co-progettazione del servizio in oggetto sono adottate le seguenti "Definizioni":

- **Comune di Manta:** Ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento

amministrativo;

- **Budget di progetto:** l'insieme delle risorse a disposizione del progetto sotto varie forme (risorse economiche, beni immobili, beni mobili, risorse professionali pro bono, ecc.), apportate dal C.M.S e dal Soggetto attuatore o reperiti dal tavolo di co-progettazione da Enti esterni (es. bandi regionali, comunitari, di fondazioni, etc.);
- **CTS:** Codice del Terzo Settore, approvato con D.lgs. n. 117/2017;
- **Co-progettazione:** sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e l'ETS selezionato;
- **Documento Progettuale (DP):** l'Elaborato progettuale preliminare e di massima, predisposto dal Comune di Manta, posto a base della procedura di co-progettazione;
- **Domanda di partecipazione:** l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di Co-progettazione;
- **Enti del Terzo Settore (ETS):** i soggetti indicati nell'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
- **Soggetto attuatore:** l'Ente del Terzo Settore (ETS), singolo o associato, la cui Proposta Progettuale sarà risultata maggiormente rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con il quale sarà attivato il rapporto di collaborazione;
- **Procedura di co-progettazione:** procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto;
- **Proposta Progettuale (PP):** il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dall'Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dal Comune di Manta;
- **Progetto Definitivo (PD):** l'Elaborato progettuale condiviso definito a seguito delle attività del Tavolo di co-progettazione e approvato dal Comune di Manta;
- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- **Tavolo di co-progettazione:** sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione – condivisa – del Progetto Definitivo (PD);
- **Territorio:** il territorio del Comune di Manta – Codice NUTS: ITC16.

ART. 3 – LINEE GUIDA PER LA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione ha per oggetto la realizzazione di interventi di sostegno di minori in

condizioni di vulnerabilità e fragilità e delle loro famiglie, che terrà conto dei seguenti obiettivi:

- stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta del Terzo Settore in modo che esse possano concorrere, sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi socio assistenziali richiesti dal territorio, operando con logiche concertative, di co-progettazione e collaborazione;
- prevedere il ruolo attivo del Terzo Settore che investe proprie risorse e si attiva per ampliare la gamma di proposte;
- realizzare azioni positive per la promozione dei diritti, della tutela e dell'integrazione sociale, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei cittadini;
- promuovere un progetto innovativo, fondato sulla condivisione delle responsabilità, delle risorse e delle competenze tra pubblico e privato;
- innovare e sperimentare nuovi servizi.

ART. 4 – OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

La presente procedura di co-progettazione ha per oggetto la realizzazione di interventi integrati di sostegno di minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità e delle loro famiglie ed è finalizzata alla realizzazione di attività con caratteristiche innovative e migliorative di risposta ai bisogni complessi di questa specifica utenza, in raccordo con i servizi e le risorse del territorio.

Le attività previste sono le seguenti:

A. Attività di assistenza alle autonomie

A1. Descrizione

Le attività di assistenza alle autonomie riguardano bambini e ragazzi diversamente abili residenti a Manta e frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a Manta oppure in altri Comuni.

Il servizio consiste in prestazioni di assistenza agli alunni disabili per consentirne l'autonomia e la comunicazione personale, così come previsto dagli articoli 12 e 13 della L. 104/92. In particolare, il servizio ha per oggetto le autonomie specialistiche (assistenza di base consistente nella cura dell'igiene personale, ausilio in entrata e in uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, accompagnamento per l'uso dei servizi igienici), con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici.

Il servizio di assistenza all'autonomia si realizza attraverso un duplice intervento:

- assistenziale, finalizzato a supportare l'alunno disabile in abilità assenti o carenti;
- educativo, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e all'intervento in ambito didattico in collaborazione con gli insegnanti.

All'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) predisposto dall'istituzione scolastica di riferimento ai sensi dell'art. 7, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019.

Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistenza di base igienico-personale, affidata invece ai collaboratori scolastici.

Si tratta di un operatore specializzato che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità sociali (relazione e comunicazione verbali) e nelle diverse dimensioni dell'autonomia motoria (sviluppare la motricità fine degli arti superiori e la coordinazione occhio-mano), media tra l'allievo con disabilità e il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori socio-sanitari in vista di progetti di intervento.

Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo allievo diversamente abile.

Il servizio comprende non solamente compiti di aiuto al disabile (a titolo di esempio: rimozione di ostacoli di natura spazio/temporale o fisica, di quelli che limitano l'autonomia personale e le relazioni interpersonali ed eventualmente l'assistenza durante le uscite/visite didattiche), ma anche la collaborazione con gli insegnanti curricolari e con quelli di sostegno per la realizzazione delle attività didattiche.

A2. Obiettivi

L'assistenza rivolta agli alunni disabili è parte fondamentale dei processi di integrazione scolastica e di inclusione e ha come obiettivo garantire agli alunni in condizione di handicap grave o gravissimo un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

A3. Organizzazione

L'assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo

3 della legge 104/92 viene erogata dal Comune, sulla base delle disponibilità finanziarie, su richiesta del dirigente scolastico e del profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/92 redatto dall'unità multidisciplinare dell'ASL competente.

I destinatari del servizio sono i minori disabili – con certificazione sanitaria rilasciata dai servizi sanitari territoriali ai sensi della legge 104/92 – residenti nel Comune di Manta e che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.

Il Comune individua, all'inizio di ciascun anno scolastico, la tipologia e l'entità delle prestazioni che si rendono necessarie, elencate in idoneo prospetto, preventivamente concordato con l'autorità scolastica competente.

Il Comune si riserva la facoltà di rettificare in qualunque momento la quantificazione delle richieste orarie di assistenza sulla base delle effettive e reali esigenze che potessero subentrare durante l'anno.

Le ore da destinare all'assistenza dovranno essere distribuite in cinque o sei giorni settimanali, in relazione all'organizzazione della scuola. L'orario scolastico potrà subire variazioni in funzione delle necessità dell'utenza o di organizzazione dell'istituzione scolastica.

Nel caso in cui il bambino risulti assente, sarà cura del competente dirigente scolastico (o suo delegato) darne tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore, precisando, non appena noto, l'effettivo periodo di assenza. Il servizio deve essere erogato in forma continuativa e costante, senza sospensione alcuna.

Ogni operatore deve attestare la propria presenza in servizio, mediante l'apposizione della firma su un apposito registro o software di registrazione presenze, indicante il proprio nominativo, la sede lavorativa, il giorno e l'ora di svolgimento dell'attività. Detto registro dovrà esser convalidato mensilmente dal dirigente scolastico o dall'insegnante delegato in tale sede.

L'aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio sono tenuti alla tutela della privacy dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Il Soggetto attuatore s'impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale.

Si rende noto che:

- gli operatori sono attualmente impegnati presso la Scuola Primaria di Manta, la Scuola secondaria di primo grado di Manta, la Scuola Primaria di Saluzzo e la Scuola

secondaria di primo grado di Verzuolo;

- il servizio è stato quantificato in 72 ore settimanali per l'anno scolastico 2021/2022 e in 77 ore settimanali per l'anno scolastico 2022/2023.

A4. Personale

Il Soggetto attuatore provvede al servizio con personale avente idoneità alle mansioni assegnate per capacità fisiche e qualificazione professionale, che deve prevedere:

- diploma di Scuola Media Superiore a indirizzo psico-socio-pedagogico o Istituto Magistrale o comunque in materie pertinenti allo specifico settore di cui trattasi e con esperienza documentata di almeno 1 anno;
- diploma di Scuola Superiore con esperienza almeno biennale nel settore e partecipazione, con esito finale positivo, a corsi di formazione nell'ambito del settore dei servizi alla persona;
- laurea in Scienze della Formazione Primaria, laurea in Scienze dell'Educazione e/o titoli equipollenti.

Nei confronti del proprio personale il Soggetto Attuatore dovrà osservare/assicurare:

- l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e gli accordi locali integrativi vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo;
- l'iscrizione a enti e istituti previdenziali e assistenziali a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo;
- la corretta applicazione dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300 s.m.i. "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"), restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia;
- lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- assumere a proprio carico qualsiasi responsabilità e onere nei confronti del Comune o di terzi nel caso di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio.

Il Soggetto Attuatore dovrà indicare il nominativo per la figura del Responsabile del Servizio, scelto al di fuori degli operatori impiegati nell'attività educativo- assistenziale, e per quella del Coordinatore di Servizio, in possesso di diploma di Educatore Professionale o Laurea in ambito sociale e/o umanistico (a titolo di esempio: Lettere, Psicologia, Scienze dell'Educazione) con esperienza almeno triennale nel settore dell'handicap e nell'ambito del

coordinamento di servizi socio-sanitari ed educativi.

Il responsabile e il coordinatore individuati dal Soggetto Attuatore assumono, per le loro rispettive competenze, funzioni di raccordo, coordinamento tecnico e organizzativo del servizio, con il compito di mantenere un rapporto costante con gli uffici comunali, con i dirigenti scolastici e con i referenti di ciascun istituto comprensivo, garantendo la propria reperibilità almeno durante l'orario scolastico.

B. Attività rivolte allo sviluppo di comunità e a favore di minori disabili e delle loro famiglie

B1. Descrizione

Con riferimento ai servizi di sviluppo di comunità sono previsti i seguenti interventi:

- educativa di strada;
- aiuto all'associazione Giari n'tussia sito nella sede di Via Roma nella gestione del centro giovani aperto uno/due pomeriggi settimanali;
- aiuto alla Parrocchia Santa Maria degli Angeli nella gestione dell'Oratorio nella serata del venerdì per i ragazzi delle medie e nel pomeriggio del sabato per i bambini della scuola primaria;
- incontri e formazione team educatori.

Con riferimento ai Servizi a favore di minori disabili e delle loro famiglie sono previsti i seguenti interventi:

- sostegno e supporto percorsi integrativi e di inclusione di comunità;
- effettuazione di servizi svolti al fine dell'inserimento dei bambini/ragazzi nella comunità.

B2. Obiettivi

Gli obiettivi delle attività sono l'attivazione di percorsi partecipativi di comunità, al fine della completa inclusione dei ragazzi e delle loro famiglie all'interno della realtà sociale, con particolare riferimento ai minori disabili.

B3. Organizzazione

Le attività dovranno essere svolte garantendo forme di coordinamento dell'equipe e di raccordo con il Comune di Manta, la Scuola, il Consorzio Monviso Solidale e la Neuropsichiatria infantile.

B4. Personale

Il Soggetto attuatore provvede al servizio con personale avente idoneità alle mansioni assegnate per capacità fisiche e qualificazione professionale, che deve prevedere:

Il personale dedicato dovrà essere educatore professionale in regola con la normativa

vigente (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600), o con percorso di riconoscimento del titolo avviato e comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni scolastici in servizi analoghi.

C. Attività di Doposcuola

C1. Descrizione

Le attività di Doposcuola sono rivolte a 10 bambini frequentanti la scuola primaria e 10 ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

I partecipanti sono segnalati dagli insegnanti e necessitano di un supporto per lo svolgimento dei compiti e dello studio.

Il servizio generalmente inizia nel mese di ottobre per terminare nel mese di maggio e si effettua nel salone comunale.

Per quanto riguarda la scuola primaria le attività si svolgono il lunedì ed il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 mentre per la scuola secondaria di primo grado il mercoledì ed il venerdì pomeriggio sempre dalle 14,00 alle 16,00.

È prevista la presenza minima di due operatori, in possesso di titoli di studio idonei, per ciascun pomeriggio.

Oltre all'accoglienza al termine delle lezioni sono previste ulteriori attività di sorveglianza, ricreative, ludiche-espressive, ludico-motorie nonché di assistenza organizzativa e supporto educativo allo studio pomeridiano, di realizzazione di eventuali iniziative progettate e di ricongiungimento con i genitori/familiari.

C2. Obiettivi

Il servizio di doposcuola persegue i seguenti obiettivi specifici:

- assistere e supportare il minore durante lo svolgimento dei compiti scolastici a lui assegnati, aiutandolo a recuperare eventuali lacune e a saper completare in autonomia i compiti, nelle ore successive al doposcuola, nel caso in cui il tempo-doposcuola non sia sufficiente per portarli a termine;
- aiutare il bambino a migliorare la sua capacità di organizzare il proprio tempo, a cominciare da quello dedicato allo studio;
- favorire l'acquisizione da parte del bambino di un metodo di studio efficace e quanto più possibile adeguato alla sua personalità, alle sue esigenze e alle sue abitudini;
- aiutare il minore a interiorizzare le regole di convivenza e a scoprire e riscoprire il piacere di star bene insieme agli altri durante i momenti del pranzo, del gioco libero, dello studio e di ogni altra attività svolta durante i servizi, anche attraverso un loro un coinvolgimento in attività ludico- espressive diverse;

- promuovere la conoscenza, la cura e il rispetto degli ambienti e dei beni scolastici e far crescere nei bambini la consapevolezza di far parte di una comunità;
- costruire un rapporto di fiducia con i familiari del bambino e con gli insegnanti, affinché condividano gli obiettivi educativi del servizio, mantenendo con essi relazioni positive per il minore in quanto orientate a supportare il percorso di crescita di quest'ultimo e lo sviluppo delle sue competenze e della sua personalità;
- orientare le famiglie alla costruzione di un rapporto positivo con la scuola, con il servizio di doposcuola e con gli altri servizi pubblici presenti nel territorio.

C3. Organizzazione

L'esecuzione delle attività di doposcuola comporta:

- a) la presenza del/degli operatore/i nell'orario di funzionamento dei servizi;
- b) lo svolgimento di compiti di sorveglianza e assistenza durante la fruizione dei pasti;
- c) lo svolgimento di eventuali brevi attività di intrattenimento ludico-ricreativo nei momenti di intervallo o di passaggio tra le varie fasi del doposcuola;
- d) lo svolgimento di attività di assistenza allo studio pomeridiano e di attività ludico educativa;
- e) lo svolgimento di compiti di vigilanza e sorveglianza durante tutte le fasi del servizio.

C4. Personale

Le prestazioni oggetto dell'appalto saranno svolte dal Soggetto Attuatore mediante propri operatori che gestiranno i servizi e le altre attività previste.

Il personale dedicato dovrà essere educatore professionale in regola con la normativa vigente (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600), o con percorso di riconoscimento del titolo avviato e comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni scolastici in servizi analoghi.

Il Soggetto Attuatore deve garantire la non interruzione delle prestazioni previste dall'incarico, provvedendo a sostituire il personale assente per qualsiasi motivo, con immediata comunicazione scritta all'Ente; qualora, su richiesta motivata dell'Amministrazione comunale, il personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati, dovrà essere sostituito, fermo restando il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento del servizio.

D. Attività relative ai Centri Estivi/Estate Ragazzi

D1. Descrizione

Le attività si svolgono per quattro settimane per la Scuola primaria e per tre settimane per la Scuola secondaria di primo grado tra i mesi di giugno e luglio.

Generalmente le adesioni sono di circa 70 bambini per la scuola primaria e circa 40 per la scuola secondaria di primo grado.

Per la scuola primaria viene gestito in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria degli Angeli e degli animatori della parrocchia e garantito un servizio dalle 9,00 alle 17,30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì con pausa pranzo dalle 12,30 alle 14,30 ad esclusione delle giornate intere dove vengono effettuate delle gite o escursioni per l'intera giornata (piscina, mare). Viene inoltre garantito un pre-ingresso per gli aventi bisogno di mezz'ora e la possibilità di assistenza pasto per le giornate dove è prevista la pausa pranzo. Il punto di ritrovo è l'Oratorio Arcobaleno di Manta.

Per la scuola secondaria di primo grado invece il servizio si svolge per tre settimane consecutive, sempre in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria degli Angeli dal lunedì al venerdì con orario dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Nelle attività sono comprese giornate intere con uscite in piscina, bicicletta, giornata sportiva e gita di due giorni al mare. Sono previste due serate fino alle 23. Le attività non sono previste il lunedì mattina. In punto di ritrovo è Cascina Aia a Manta.

I bambini/ragazzi diversamente abili sono sempre inseriti nelle attività e possono partecipare gratuitamente.

Si richiede un operatore ogni 10 bambini/ragazzi iscritti in possesso degli idonei titoli di studio ed un operatore ad hoc per ogni bambino/ragazzo diversamente abile a meno che esistano situazioni di non gravità tali da consentire che un operatore segua due iscritti diversamente abili contemporaneamente.

Sono altresì previste attività in trasferta (gite e gli ingressi in piscina).

D2. Obiettivi

Gli obiettivi sono i seguenti:

- favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà, l'educazione alla pace e alla legalità;
- favorire l'integrazione di tutti i bambini e le bambine, valorizzando le loro diversità e rimuovendo gli ostacoli che possano impedire il loro pieno sviluppo;
- stimolare le capacità dei bambini e delle bambine con le attività meno sperimentate durante il periodo scolastico;
- stimolare l'interesse alla conoscenza del mondo dell'arte e della cultura in tutte le sue accezioni;
- diffondere i valori dello sport facendo conoscere e sperimentare gli sport minori, utilizzando le strutture presenti sul territorio;

- favorire l'accrescimento della conoscenza del sé attraverso la stimolazione dell'immaginario e della creatività.

D3. Organizzazione

Il servizio consiste nella programmazione, organizzazione, realizzazione e controllo di attività educative, ludiche e ricreative rivolte a gruppi di minori durante il periodo estivo e suddivise per età dei destinatari:

Sono previste attività di accoglienza, giochi di socializzazione, laboratori manuali ed espressivi, sport, mediante utilizzo di proprio personale o di collaborazioni esterne, sia in sede che fuori sede.

I ragazzi saranno suddivisi in gruppi, secondo i rapporti ragazzi/animatori previsti dalle disposizioni di legge. In presenza di bambine/i con disabilità, sarà garantito di norma l'impiego di un ulteriore operatore dedicato (rapporto di 1:1), salvo particolari situazioni da valutare in relazione alla gravità del caso e/o alla composizione del gruppo. Dovranno inoltre essere previsti interventi specifici per facilitare il pieno inserimento di bambine/i con disabilità nel gruppo.

D4. Personale

Il Soggetto attuatore provvede al servizio con personale avente idoneità alle mansioni assegnate per capacità fisiche e qualificazione professionale, che deve prevedere:

Il personale dedicato dovrà essere educatore professionale in regola con la normativa vigente (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600), o con percorso di riconoscimento del titolo avviato e comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni scolastici in servizi analoghi.

ART. 5 – TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno entro il periodo complessivo di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data che verrà indicata nell'atto conclusivo della procedura di co-progettazione. Il Comune di Manta si riserva di verificare – in contraddittorio con il Soggetto attuatore – l'efficacia delle attività e degli interventi a metà del periodo di durata del rapporto di collaborazione. In caso di positiva verifica del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Comune di Manta, sarà formalizzato l'avvio del residuo periodo di durata del rapporto di collaborazione; in caso contrario il Comune di Manta avrà facoltà di considerare concluso a tale data il rapporto di collaborazione medesimo.

Il Comune di Manta nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla convenzione, con preavviso di giorni 20 (venti), senza che il Soggetto attuatore possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin da ora di rinunciare.

ART. 6 – RISORSE DELLA CO-PROGETTAZIONE E BUDGET DI PROGETTO

Al fine di sostenere il nascente partenariato, questo Ente intende mettere a disposizione del Soggetto attuatore un apporto complessivo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, pari ad **€ 127.000,00** (euro centoventisette/mila/00) annui per complessivi **€ 508.000,00** (euro cinquecentoottomila/00) per il periodo di quattro anni, a rimborso delle spese sostenute e rendicontate dal soggetto attuatore.

Tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Le risorse sopra indicate confluiscono nel "Budget di progetto", che è costituito dall'insieme delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi progettuali (risorse economiche, beni immobili, beni mobili, risorse professionali pro bono, disponibilità al lavoro volontario, volontariato d'impresa, etc.) apportate:

- dal Comune di Manta;
- dall'Ente partecipante alla Co-progettazione, secondo quanto da questo indicato nella Proposta Progettuale;
- da soggetti terzi (es. Regione, Unione Europea, fondazioni, filantropia privata, ecc.).

A tal fine si specifica che il Comune di Manta e l'Ente del Terzo Settore partecipante alla co-progettazione potranno intraprendere congiuntamente le azioni di raccolta fondi o di progettazione tese a incrementare le risorse a disposizione del budget di progetto. Il Comune di Manta assicura il proprio sostegno a tali azioni di ricerca di risorse aggiuntive a condizione che siano destinate esclusivamente al perseguimento degli scopi progettuali.

Nell'ambito del trasferimento di cui sopra, l'Ente del Terzo Settore partecipante alla co-progettazione dovrà garantire in ogni caso a favore dell'utenza individuata le attività e interventi di cui al precedente art. 4, i cui oneri sono da ricomprendersi negli importi sopra citati di **€ 127.000,00** (euro centoventisette/mila/00) annui, per complessivi **€ 508.000,00** (euro cinquecentoottomila/00) per il periodo di quattro anni, così suddivisi:

- Attività di assistenza alle autonomie – importo previsto di **€ 70.000,00** annui, per complessivi **€ 280.000,00** per il periodo di quattro anni;

- Attività di sviluppo di comunità e a favore di minori disabili e delle loro famiglie – importo previsto di € 10.000,00 annui, per complessivi € 40.000,00 per il periodo di quattro anni;
- Attività di doposcuola – importo previsto di € 7.000,00 annui, per complessivi € 28.000,00 per il periodo di quattro anni;
- Attività relative a Centri Estivi/Estate Ragazzi – importo previsto di € 40.000,00 annui, per complessivi € 160.000,00 per il periodo di quattro anni.

In corso di validità della co-progettazione e ferma restando la durata della co-progettazione prevista dall'art. 5 del presente Documento Progettuale, il Comune di Manta si riserva di estendere le attività in capo al soggetto attuatore mediante la stipula di apposite integrazioni della convenzione, previa riapertura del tavolo di co-progettazione, alle condizioni di cui alla convenzione medesima e ai costi del progetto definitivo allo stesso allegato.

L'estensione delle attività potrà avvenire entro il limite massimo del 20% della spesa complessiva della co-progettazione di cui al progetto definitivo allegato all'accordo di collaborazione.

ART. 7 - DESTINATARI

I destinatari delle attività progettuali sono minori in condizioni di fragilità e vulnerabilità residenti nel territorio del Comune di Manta e le loro famiglie.

ART. 8 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il soggetto attuatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere prescrizioni che sono o saranno emanati dai pubblici poteri statali e regionali in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni di cui al presente Documento Progettuale.

Il soggetto attuatore dovrà essere a conoscenza di tutte le norme che regolano la materia oggetto della co-progettazione e di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività relative alla gestione del progetto e che possano influire sull'esecuzione del servizio.

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

gli operatori impiegati nelle attività:

- non dovranno avere a proprio carico condanne per uno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale o sanzioni

interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

- dovranno mantenere un comportamento corretto nei confronti dei minori, escludendo nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori loro affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale ed escludendo altresì l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Dovendo garantire prestazioni e servizi direttamente rivolti ad un'utenza delicata (minori e famiglie) tutto il personale assegnato è obbligato inoltre, a operare con particolare diligenza professionale, attivando con immediatezza tutti i presidi previsti a tutela dei fruitori dei servizi e segnalando formalmente per iscritto con tempestività al Comune di Manta qualsivoglia elemento/fatto/episodio/osservazione che sia sintomo/segnale di possibile disagio/trascuratezza/maltrattamento/abuso.

Tutto il personale assegnato ai servizi deve astenersi dall'assumere in proprio compiti e/o prestazioni a diretto servizio dei minori e/o delle famiglie che fruiscono del servizio oggetto del presente Documento Progettuale.

ART. 10 – COORDINAMENTO

Il Soggetto attuatore dovrà garantire il coordinamento delle varie attività mediante l'individuazione di un apposito referente, il quale dovrà garantire un'adeguata reperibilità ed attivarsi in caso di imprevisti e necessità.

Il referente individuato dovrà:

- garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
- organizzare le attività assicurando un buon livello di integrazione con i servizi territoriali;
- partecipare regolarmente alle riunioni di verifica e programmazione con il Comune di Manta, nonché, qualora richiesto, con altri operatori socio-sanitari, e ad eventuali momenti di incontro che si renderanno necessari;
- operare sinergicamente con il Comune di Manta;
- garantire il corretto funzionamento di tutte le attività, evidenziando l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento, e vigilare sugli aspetti qualitativi del servizio fornito;
- rendersi garante della predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività;
- gestire le risorse umane impegnate nella realizzazione delle attività progettuali,

affidenti al Soggetto attuatore;

- garantire l'affiancamento, in caso di sostituzione, utile ad assicurare un corretto passaggio del caso, tra l'operatore uscente e quello subentrante;
- garantire e organizzare con tempestività le sostituzioni;
- segnalare tempestivamente eventuali variazioni del personale in servizio;
- assicurare una visione d'insieme dell'andamento dell'intero Servizio e monitorarne le eventuali criticità;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti assunto dal Comune di Manta.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

A tutela degli interessi pubblici del Comune di Manta, il Soggetto attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

Il Soggetto attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Manta è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, il Soggetto attuatore dovrà produrre assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione, per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei. Il Comune di Manta è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il soggetto attuatore esonera altresì il Comune di Manta per gli eventuali danni diretti ed indiretti che potranno essere arrecati al soggetto attuatore medesimo a causa di fatti colposi di terzi.

ART. 12 – ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore, entro dieci giorni da formale richiesta da parte del Comune di Manta, dovrà presentare:

- copia delle polizze assicurative di cui all'art. 10 del presente Documento Progettuale;
- l'elenco nominativo delle persone impiegate nelle varie attività costituenti il Servizio,

con indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo curriculum, la qualificazione nonché l'inquadramento contrattuale ed il livello retributivo applicato;

- il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal datore di lavoro;
- il nominativo del Responsabile del soggetto attuatore che manterrà i rapporti contrattuali con il Comune di Manta.

Nel caso in cui il Soggetto attuatore rifiutasse di stipulare la convenzione o si rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Documento Progettuale, il Comune di Manta potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con il medesimo, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni. Resta salvo per il Comune di Manta, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

A. informazioni ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.lgs 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manta, con sede legale in Manta (CN), piazza del Popolo n. 1. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: Comune di Manta, con sede legale in Manta (CN), piazza del Popolo n. 1 – CAP 12030 – mail: protocollo@comunemanta.it – telefono: 0175/85205;
- per specifico obbligo del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Manta ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento. I dati di contatto del Responsabile del Trattamento sono: Dott. Cesare Vidotto – e-mail: cesare@studiovidotto.it - PEC cesare.vidotto@pec.it;
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di selezione e per permettere l'esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali riguardanti i rapporti con i partecipanti alla procedura stessa (art. 6, lettera b, GDPR 2016/679);

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l'impossibilità alla partecipazione alla procedura;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio, i soggetti pubblici o privati presso il quale sono stati svolti i servizi analoghi, ogni altro soggetto nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990, nonché del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal GDPR 2016/679 e dal D.lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; l'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
- I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura di selezione, anche successivamente, per l'espletamento di obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l'utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità;
- Il Comune di Manta si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento dei servizi in oggetto, nel rispetto dei principi previsti dal GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018.

B. Nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 il soggetto attuatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

Pur rimandando al contenuto del contratto di nomina a responsabile esterno, si precisa sin d'ora che il soggetto attuatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;

- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune di Manta entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;
- l'impresa aggiudicataria dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 2016/679;
- la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Comune di Manta e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;
- ai sensi del D. Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'impresa è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo e salvo quanto stabilito nel contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento europeo n. 2016/679.

ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALI

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla convenzione, il Comune di Manta si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto Attuatore può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Manta, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale potrà essere trattenuta sul contributo dovuto, secondo i seguenti criteri: per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione

e a quelle che il Soggetto Attuatore si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 100,00 a max € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Manta nell'Avviso pubblicato, mentre per il Soggetto Attuatore nella domanda di partecipazione.

ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO DALLA CONVENZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza del Soggetto Attuatore, il Comune di Manta liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del Soggetto Attuatore;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del Soggetto Attuatore;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il Soggetto Attuatore si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Manta, in forma di lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Il Comune di Manta, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di

ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento dei servizi dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni venti, senza che il Soggetto attuatore possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI

Verifiche e controlli sulla qualità del Servizio potranno essere effettuati dal Comune di Manta nelle forme e nei modi che il medesimo riterrà opportuni.

Preliminarmente all'avvio del Servizio, il soggetto attuatore è tenuto a comunicare il nominativo del Referente Coordinatore del Servizio e del Responsabile che manterrà i rapporti contrattuali con il Comune di Manta.

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il soggetto attuatore dovrà, quindi, indicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture oggetto della convenzione ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta la nullità assoluta della convenzione. Il soggetto attuatore si impegna a comunicare al Comune di Manta, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati.

ART. 18 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire la stabilità di rapporto educativo con gli utenti il Soggetto attuatore dovrà ad assicurare la continuità lavorativa del personale operante in base ai precedenti affidamenti, mantenendone inalterati il livello giuridico ed economico.

il Soggetto attuatore sarà tenuto all'adozione di tutte le misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento delle emergenze epidemiologiche che si dovessero verificare, compresa la dotazione di idonei dispositivi e prodotti per gli operatori, nel rispetto scrupoloso della normativa vigente in materia.